Regione Piemonte Provincia di Alessandria

COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO

15030 - VIA ROMA 19 – ROSIGNANO M.TO – TEL. 0142/489009

IMPOSTA DI SOGGIORNO

D.C.C. N. 7 DEL 03/04/2023

D.G.C. N. 39 DEL 18/04/2023

L'articolo 4 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n 23 ha previsto la facoltà, per i Comuni capoluogo di provincia, i Comuni inclusi negli elenchi delle località turistiche o città d'arte e le Unioni di Comuni, di istituire, con deliberazione del Consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

L'imposta di soggiorno, adottata dal Comune di Rosignano Monferrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 03/04/2023, si applica dal 1 Agosto 2023.

Presupposto dell'imposta

L'imposta si applica ad ogni alloggiamento (ossia per ogni persona e per ogni soggiorno), fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi, anche ripetitivi, per il periodo di pagamento (trimestre) con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, situate nel territorio del Comune di Rosignano Monferrato, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo.

Soggetto passivo

E' soggetto all'imposta chi alloggia nelle strutture ricettive che si trovano nel territorio urbano della città di Rosignano Monferrato e non risulta iscritto all'anagrafe del Comune di Rosignano Monferrato. Sono fatte salve le esenzioni e riduzioni espressamente elencate nel Regolamento comunale **(articolo 4).**

Tariffe

La misura dell'Imposta è graduata e commisurata con riferimento alle varie tipologie ricettive tenuto conto delle caratteristiche e dei servizi offerti. Essa è applicata all'atto del pagamento della prestazione alberghiera, **per ciascun periodo di pagamento** (ossia per ogni trimestre) **fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi**, anche ripetitivi, nel periodo di pagamento;

MISURE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nella medesima struttura ricettiva

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE Alberghi, residenze turistico alberghiere e alberghi diffusi	Imposta per persona e per singolo pernottamento
1 stella	€. 1,00
2 stelle	€. 1,00
3 stelle	€. 1,00
4 stelle	€. 1,00
5 stelle e 5 stelle lusso	€. 1,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE - Bed & Breakfast – Affittacamere - Case e appartamenti per vacanze (CAV) – Residenze di campagna	Imposta per persona e per singolo pernottamento
1 stella	€. 1,00
2 stelle	€. 1,00
3 stelle	€. 1,00
4 stelle	€. 1,00

STRUTTURE RICETTIVE EXTRA ALBERGHIERE	Imposta per persona e per singolo pernottamento
Case per ferie	€. 1,00
Ostelli per la gioventù	€. 1,00
Soluzioni ricettive innovative e Alloggi vacanza	€. 1,00
Locazioni turistiche/locazioni brevi (art.1, co.2, lett. c, L. n. 431 del 1998 e art. 4, co. 1, D.L. n. 50 del 2017 convertito in L. n. 96 del 2017 – L.R. N. 13 del 2017)	€. 1,00

STRUTTURE RICETTIVE RURALI Aziende agrituristiche	Imposta per persona e per singolo pernottamento
1 girasole	€. 1,00
2 girasoli	€. 1,00
3 girasoli	€. 1,00
4 girasoli	€. 1,00
5 girasoli	€. 1,00
Strutture ricettive e rurali – Ospitalità rurale famigliare	€. 1,00

COMPLESSI RICETTIVI ALL'ARIA APERTA	Imposta per persona e per singolo pernottamento
Campeggi e villaggi turistici	€. 1,00

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

a) i minori fino al compimento del decimo anno di età, attestata mediante copia del documento di identità del minore;

b) un soggetto (autista o accompagnatore) ogni 20 persone appartenenti a gruppi organizzati;

c) i soggetti che alloggiano a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;

d) i volontari che prestano servizio in occasione di calamità;

e) le persone disabili, la cui condizione di disabilità sia evidente o certificata ai sensi della vigente normativa, e un accompagnatore.

f) coloro che si sottopongono a cure presso strutture sanitarie e coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di due accompagnatori per paziente.

g) i dipendenti della struttura ricettiva presso la struttura datoriale.

h) i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti agli istituti scolastici e ai corsi professionali aventi sede sul territorio comunale, nonché gli insegnanti degli stessi.

L'applicazione delle esenzioni di cui alle precedenti lettere b) – c) – d) - e) - g) è subordinata alla presentazione, da parte dell'interessato di una dichiarazione resa in base agli articoli 46 e 47del D.P.R. n. 445/2000, su apposito modulo predisposto dal Comune.
L'esenzione di cui alla lettera f) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura recettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del paziente o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.
L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, che "il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato alla assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente".
Per l'ipotesi di cui alla lett. h), idonea certificazione della struttura scolastica/formativa, oppure di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante i requisiti;

Riduzioni

Possono richiedere la riduzione del 50% dell'imposta di soggiorno:
a) i gruppi scolastici in visita didattica;
b) gli atleti, e relativo staff, componenti di gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati sul territorio.

La riduzione di cui sopra sarà applicata previa attestazione del dirigente scolastico per i soggetti di cui alla lettera a) e della federazione sportiva di appartenenza per quelli di cui alla lettera b).

Tutte le esenzioni-riduzioni saranno conservate direttamente dal gestore della struttura, che ne curerà la conservazione.
In particolare le attestazioni presentate dai clienti per ottenere l'esenzione/riduzione dal pagamento dell'imposta, dovranno essere trattenute dal gestore della struttura e conservate nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR) e potranno essere oggetto di richiesta ai fini di un successivo controllo da parte degli uffici comunali.